

COMMENTARIUM PRO RELIGIOSIS ET MISSIONARIIS

Ann. LXVII

Vol. LXVII - Fasc. IV

STUDIA CANONICA

I VINCOLI SACRI NEGLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA

Sommario. 1. Nozione etimologica di « *ligamen sacrum* » e di « *vinculum sacrum* ». 2. I termini nei documenti fondamentali, Concilio e Codice di diritto canonico. 3. Vincolo morale, vincolo sacro in genere, vincolo sacro specifico. 4. Elementi per una nozione reale teologica-giuridica. 5. Pluralità di vincoli sacri e rapporto tra loro. Conclusione: nozione descrittiva di vincolo sacro.

I. Nozione etimologica di « *ligamen sacrum* » e di « *vinculum sacrum* »

A. **LIGAMEN.** - Secondo *Forcellini* (*Lexicon totius latinitatis*). *Ligamen*, verbale a *ligo*; *ligatura*, *vinculum*; *legame*, *legaccio*. - *Ligo* proprie est vincio, colligo, iungo, constringo; *legare*. (Da questo verbo deriva *ob-ligo*, *re-ligo*, *re-ligio*...).

Il termine si adopera per significare l'effetto materiale di legare, e anche l'effetto spirituale di legare l'anima.

B. **VINCULUM.** - « *Vinculum* proprie dicitur quidquid connectit et adstringit, *ligamen*, *nodus*; *legame*, *vincolo*... Speciatim apud scriptores ecclesiasticos, *vinculum* varie adhibetur tum proprie tum translate, ut ex sequentibus patebit... ». E riporta parecchi esempi anche della S. Scrittura dal senso spirituale.

C. **SACRO.** - « *Sacer* proprie est ad deos pertinens, *religiosus*, *consecratus*, *sacratus*... *Sacrum* esse quocumque modo

UNIVERSIDAD DE NAVARRA
BIBLIOTECA DE HUMANIDADES

atque instituto civitatis consecratum sit, sive aedis, sive ara, sive signum, sive locus, sive pecunia, sive quid aliud, quod diis dicatum atque consacratum sit... Quidquid destinatum est diis, sacrum vocatur ».

D. Tanto nel *ligamen* o *vinculum* materiale come in quello morale, sono da distinguere due cose: l'effetto proprio del legare o vincolare (essere vincolato) che si verifica in un determinato soggetto e lo strumento (si può anche dire *modo*) con cui si realizza la legatura o vincolazione (la ob-ligazione in sé stessa come causa). E, a quanto penso, una definizione potrebbe mettere come soggetto diretto e immediato l'uno o l'altro, per es.: vincolo sacro è un atto umano determinato (causa immediata, strumento, modo) che produce una ob-ligazione (l'effetto); oppure: è una ob-ligazione (effetto) contratta mediante una legatura o atto umano particolare (che sarà la causa, lo strumento...).

E. Stando alla semplice etimologia i due termini si equivalgono. *Vinculum sacrum* o *ligamen sacrum* sarà sempre qualche cosa che unisce strettamente a Dio. E questo rimarrà il sottofondo dei vincoli morali di cui ci occupiamo.

Si osservi finalmente che *ligamen* da solo sta già nella semantica di re-ligio; non così *vinculum*.

II. I termini nei documenti fondamentali: Concilio e CIC.

Riteniamo come sostanzialmente identici « ad effectum de quo agitur » i termini *ligamen* et *vinculum*. Nel contesto delle Istituzioni (1) di vita consacrata, il Concilio e il Codice li adoperano indifferentemente per significare la stessa cosa.

CONCILIO. - I due termini appaiono nel Concilio nello stesso testo e contesto, una sola volta ciascuno:

« Per vota aut alia sacra *ligamina*, votis propria sua ratione assimilata... » (LG 44, a) princ.).

« Tanto autem perfectior erit consecratio, quo per firmiora et stabiliora *vincula*... » (LG a) in fine).

(1) Parliamo di « Istituzione » per comprendervi l'istituto (con minuscola) giuridico dell'Eremitismo, che non è propriamente Istituto (con maiuscola) di vita consacrata.

CODICE DI DIRITTO CANONICO

Ligamen et Ligamen sacrum

Can. 207 § 2: per vota aut alia sacra *ligamina*...

Can. 573 § 2: per vota aut alia sacra *ligamina*...

Can. 587 § 1: proprium sacrorum *ligaminum* obiectum...

Can. 603 § 2: si tria consilia evangelica, voto aut alio sacro *ligamine* firmata...

Vinculum et vinculum sacrum.

Can. 712 : obligationes quas eadem vincula inducunt...

Can. 723 § 3: *vinculis* scilicet temporariis semper...

Can. 725 : vinculo in constitutionibus determinato.

Can. 728 : cessant omnia vincula necnon iura...

Can. 590 § 2: etiam ratione sacri *vinculi* oboedientiae.

Can. 643 § 1, 3°: qui sacro vinculo cum aliquod instituto...

Can. 696 : iteratae violationes sacrorum *vinculorum*.

Can. 712 : constitutiones statuunt *vincula* sacra.

Can. 720 : sacro vinculo sive temporario sive perpetuo.

Can. 721 § 1, 2°: qui sacro vinculo in aliquo istituto

Can. 722 § 3: ante sacra *vincula*...

Can. 723 § 1: consilia evangelica sacro vinculo firmata.

Can. 724 § 1: institutio post *vincula* sacra...

Can. 726 § 1: vel a sacrorum *vinculorum* renovatione...

Si osserva che *ligamen* è adoperato esclusivamente, oltre che nel c. 207 § 2, nella parte generale De Institutis vitae consecratae e in quella De Religiosis, mai in quella degli Istituti secolari.

Vinculum si trova, con esclusività, nella parte degli Istituti secolari e alcune volte nella parte De Religiosis.

Il termine *ligamen* sembra richiamare più la natura religiosa dell'obbligazione; la stessa parola *religio* sembra derivare da *religare*, come pure *ob-ligatio*, che è sempre un vincolo morale.

Il Codice parla cautamente quando accenna ad altri generi di vincoli, che non considera sacri; c. 725 per i fedeli aggregati ad un Istituto secolare; c. 731 per le Società di vita apostolica « quorum sodales [omnes] sine votis religiosis... » § 1), ma che in alcune di esse « sodales aliquo vinculo constitutionibus definito consilia assumunt » (§ 2).

Risulta curioso osservare come le Società di vita apostolica che provocarono la clausola: « per vota aut alia sacra ligamina... » della LG 44, princ., per sentirsi anche esse incluse nel cap. VI, poi nel Codice, per volontà anche loro, sono rimaste fuori dell'ambito degli Istituti di vita consacrata, subentrando al loro posto con tutti gli onori e con tutti gli oneri gli Istituti secolari.

Non interessa in questa sede vedere il senso dato dal Concilio e dal Codice ai termini qui studiati quando parlano di altri soggetti, per es. del matrimonio, dell'Ordine sacro, dei vincoli di fede, di unità, ecc.

III. Vincolo morale, vincolo sacro in genere, vincolo sacro specifico

Si tratta qui non di qualsiasi vincolo etico-morale, ma dei vincoli sacri; e non di qualsiasi vincolo sacro, ma di quelli richiesti per costituire lo stato di vita consacrata: stato canonico e pubblicamente riconosciuto, base degli Istituti tipicamente pubblici di vita consacrata: Istituti religiosi, Istituti secolari e l'Istituzione dell'Eremitismo. Esistono infatti vincoli morali non propriamente sacri, vincoli morali genericamente sacri, vincoli morali specificamente sacri propri delle Istituzioni di vita consacrata.

a) *Ai primi* appartengono tutti i vincoli etico-morali imposti dalla legge di Dio, per es. nel Decalogo, o semplicemente dalla legge naturale, come il dovere di fedeltà alla parola data, il dovere di seguire la propria vocazione qualunque sia, anche di consiglio. In questo ultimo caso stiamo probabilmente ad una obbligazione sotto imperfezione morale.

Non si tratta ancora di vincoli sacri nel senso canonico, anche se c'è un vincolo in coscienza e coram Deo.

b) *Ai vincoli morali genericamente sacri* possiamo ridurre per es. certi voti, promesse, giuramenti... praticati in alcune associazioni laicali, come pure gli stessi vincoli delle Società di vita apostolica, che pur così somiglianti a quelli degli Istituti di vita consacrata, non sono tuttavia al presente vincoli sacri « ad sensum iuris et ad effectum de quo agitur »; così pure il vincolo derivante dalla « consecratio virginum ».

c) *Vincolo specificamente sacro* per costituire in stato di vita consacrata, con tutte le conseguenze... Il vincolo classico

quasi universalmente praticato per costituire lo stato religioso sono stati i voti, relazionati principalmente ai tre consigli evangelici generali (Ci sono tuttavia i Benedettini che professano la conversio o conversatio morum, i Certosini con il solo voto di obbedienza secundum Regulam).

— Ma già il Codice di diritto canonico vecchio ammetteva implicitamente un altro genere di vincolo per costituire una forma molto equiparata allo stato religioso, cioè le Società di vita comune senza voti *pubblici* tali erano i *voti privati riconosciuti* (praticati in tutte le Società femminili e in qualcuna maschile importante); così pure il giuramento largamente praticato nelle Società missionarie; e in tutte, la incorporazione, con effetti di tipo religioso e apostolico.

— La possibilità di pluralità di forme di vincoli viene esplicitamente enunziata nella *Provida Mater* per gli Istituti secolari. L'art. III nomina il voto, il giuramento, la consacrazione, la promessa.

— Il termine « vincula sacra », con questo specifico senso, è relativamente recente. Lo consacra il Concilio Vat. II in LG 44: « Per vota aut alia *sacra ligamina* [vincula] votis propria sua ratione assimilata... ».

IV. Elementi per una nozione reale teologica-giuridica

Diamo come cosa pacifica che i vincoli sacri sono quelli assunti nelle Istituzioni di vita consacrata; da questo presupposto si parte. Il nostro lavoro dovrà essere pertanto non quello di studiare un concetto di vincolo sacro in astratto (che a mio parere non esiste, anzi si tratta di elaborarlo), bensì con il metodo proprio del diritto, ricavarlo dalle leggi con le note proprie dei vincoli esistenti, esclusivi e caratteristici delle Istituzioni di vita consacrata.

Il metodo della scienza del diritto fu enunziato magistralmente dal giureconsulto romano Paulo:

« Regula est quae rem quae est breviter enarrat; non ut ex regula ius sumatur, sed ex iure quod est regula fiat » (Paulus, D. 50, 17, 1),

che vuol dire che la costruzione teoretica e sistematica (regulae, definitiones, principia generalia, systema...) non si deve elaborare a tavolino per poi da essa cavare le norme, ma piuttosto

to al rovescio, cioè si deve cavare dall'insieme delle norme il principio che le informa e organizza. Evidentemente una volta trovato il principio ispiratore, il filo conduttore, la ratio legis o legum, il sistema... sarà facile tornare alla norma per meglio capirla, interpretarla, applicarla...

Ora, lo studio delle fonti lo abbiamo fatto per conto nostro; adesso, dandone il risultato, lo proponiamo con metodo pedagogico e didattico nelle seguenti proposizioni, nelle quali presentiamo i complessi elementi del vincolo sacro. Tutti sono necessari cumulativamente.

1. *I vincoli sacri hanno come materia necessaria propria i tre consigli evangelici generali di castità, povertà e obbedienza: non altri contenuti, o uno solo dei consigli.*

Per ciò non è vincolo sacro per il nostro caso la « consecratio virginum »; in virtù di essa: « ordo virginum accedit ad statum vitae consecratae », non forma tale stato (c. 604).

« Per vota aut alia sacra ligamina... quibus christifidelis ad tria praedicta consilia evangelica se obligat... » (LG 44, a). Si ripete il concetto nominando espressamente i tre consigli nei canoni 207 § 2, 573 § 2, 603 § 1, 654, 712, 723. In altri canoni vi si allude chiaramente senza nominarli (V. supra, sub n. 2, pag. 4).

Il contenuto generico e comune minimo di ognuno dei tre consigli per l'attuale stato giuridico di vita consacrata (non si tratta propriamente di definizione teologica-biblica) è definito nei canoni 599-601.

2. *Questo vincolo ai consigli si assume per motivo religioso, anzi, religioso-cristiano (soprannaturale): per la sequela qualificata di Cristo e per il Regno di Dio.* Altrimenti non sarà sacro. Esclusi dunque motivi stoici o filantropici o egoistici o personali onesti (amore dello studio, alcuni non sposano perché non avrebbero tempo da dedicare alla moglie...).

Lo ribadiscono i documenti: « Deo summe dilecto totaliter mancipatur » (LG 44, a). « Divino obsequio intimius consecratur » (Ib.). Scopo è la carità, ecc. ecc. Tutto il n. 44 della LG, e PC 1, 5, 6 ecc. E cfr. c. 573, 574, 710... - La professione dei consigli è risposta ad una vocazione divina, è un atto di amore che si ordina alla pienezza della carità verso Dio e verso il prossimo. Va considerata pertanto all'interno della teologia della carità.

3. *Il vincolo sacro qualunque esso sia ha la forza (deve averla) di rendere obbligatori in conscientia et coram Deo i consigli, cioè di vincolare la persona...* Anzi, si potrebbe dire che vincolo (morale e sacro) e obbligazione sono sostanzialmente la stessa cosa con parole diverse.

I consigli in quanto tali non sono in sé vincolanti; se lo fossero lascerebbero di essere consigli per entrare nella categoria di precetti, necessari per la salvezza. Si fanno vincolanti (precetti obbligatori) mediante un atto speciale che ha la virtù di convertirli da consigli in precetti, e precisamente facendoli passare a materia del secondo comandamento (voti, consacrazione, giuramenti...) o del settimo (obbligo di giustizia legale, ecc.). I documenti sono chiari:

LG 44: « ...christifidelis... ad tria se obligat ».

Canon 572 § 2: « profitentur ».

C. 599: « Castitatis consilium propter Regnum caelorum assumptum..., obligationem secumfert... ».

C. 601: « Consilium oboedientiae susceptum... obligat... ».

C. 654: « Professione religiosa sodales tria consilia evangelica observanda voto publico assumunt... ».

C. 712: « Constitutiones statuunt vincula sacra... et definiunt obligationes... » (2).

4. *Elemento specificante pure è la agnitio et sanctio Ecclesiae.* Si ricava letteralmente dal c. 207 § 2: « ...per vota aut alia sacra ligamina, ab Ecclesia agnita et sancita... ». Il can. 573 richiede che siano assunti « in institutis a competente auctoritate Ecclesiae canonice erectis ». Ancora il c. 576: « Competentis Ecclesiae auctoritatis est consilia evangelica interpretari, eorum praxim moderari... ».

(2) Appena pubblicata la *Provida Mater* si suscitò la questione dell'obbligo grave o meno dei vincoli previsti nella stessa P.M. art. III § 2. La questione fu studiata in Congresso pieno (con parecchi consultori), e fu risolta in senso affermativo (Cfr. in *De Institutis saecularibus, Documenta...*, pubblicato da CpR., p. 182-184).

Da ricordare anche che quando si preparava la *Provida Mater* il S. Ufficio trovava una certa difficoltà nei nuovi modi di vincolazione diversi dai voti. Finalmente li ammise « dummodo in conscientia obligarent ». Ed è quello che si ribadisce insistentemente a tre riprese nella P.M. art. III, § 2, 1°, 2°, 3°.

E' chiaro che si tratta di elemento specificante. Non bastano gli elementi precedenti, perché tutti i fedeli sono invitati alla pratica dei consigli (LG 42, c-e), e niente vieta che li possano prendere con vincoli obbligatori (voti privati, promesse...) e per motivo religioso e di perfezione; ma se manca questa « agnitio et sanctio Ecclesiae », non potranno costituire lo stato pubblico di perfezione cristiana né una Istituzione di vita consacrata; non saranno i vincoli sacri di cui ci interessiamo adesso.

Agnoscere è meno che *acceptare*. La Chiesa « acceptat vota religiosa », e diventano *publica* (cfr. gli effetti della pubblicità giuridica nei canoni 607 § 2, 654, 1041, n. 3, 1078 § 2, 1°; 1088, 1192 § 1, 1370 § 3, 1394 § 2); ma è più che *cognoscere* (actus intellectus): *agnoscere* implica un atto di magistero e di regime.

Sancire est decretare, ordinare, statuere; confermare, ratificare, sugellare; ordinare e garantire sotto pena. Inde *sanctus* seu *sancitus*, *sanctio*, *santitas* (Cfr. Forcellini, *Lexicon...*). Ho spiegato questi concetti in *CpR* 1983 commentando il c. 207, p. 256 ss.

Acceptatio continet agnitionem, non e converso.

5. *I vincoli perché siano sacri devono essere assunti in un Istituto di vita consacrata e secundum constitutiones, o almeno nella forma eremitica* a tenor del c. 603. Solamente in queste Istituzioni esistono i vincoli sacri. Vanno intrinsecamente uniti alla « traditio-acceptatio » o incorporazione. Bello il c. 654: « Professione religiosa sodales tria consilia evangelica servanda voto publico assumunt, Deo per Ecclesiae ministerium consecrantur et instituto incorporantur cum iuribus et officiis iure definitis ». In modo somigliante dispongono i canoni per gli Istituti secolari; tutta la relativa legislazione si fonda su questo presupposto. Cfr. c. 573 § 2: « ... in institutis vitae consecratae a competenti Ecclesiae auctoritate canonice erectis ».

La stessa P.M., che forse non tanto felicemente frammenta tutti gli elementi e in particolare l'incorporazione nell'art. III, § 3, quando parla dei singoli consigli, ogni volta allude alle costituzioni dell'Istituto (art. III, § 2, 1°, 2°, 3°).

Non esistono vincoli sacri né consigli evangelici riconosciuti dalla Chiesa con effetti giuridici in astratto e che non siano professati in una determinata istituzione e secundum constitutiones approbatas.

Abbiamo precisato che i vincoli sacri si trovano professati anche nell'Eremitismo del c. 603. Nel caso l'accettazione del Vescovo e la « propria vivendi ratio sub ductu eiusdem » pren-

dono il posto dell'incorporatio e delle costituzioni negli Istituti di vita consacrata.

6. *I vincoli per essere sacri ad mentem Ecclesiae devono essere presi stabilmente*. Sia l'assunzione dei consigli che l'obbligazione e il motivo religioso soprannaturale, se sono per un tempo perentoriamente determinato (per es. per tre anni tassativi, o fino al matrimonio che si intende contrarre), non costituirebbero una « vita consacrata », ma ci darebbero un pezzo consacrato di vita, e ciò privatamente, perché la Chiesa non lo sancisce in tal modo, né è ammesso in alcun Istituto approvato. La chiamata di Dio qui si suppone a totalità di contenuto e di tempo o a perpetuità; e tale deve essere pure la risposta: o formalmente ed espressamente (vincula perpetua) o virtualmente e implicitamente (vincula temporaria statuto tamen tempore renovanda).

7. Possiamo aggiungere un'altra realtà teologica-giuridica unita intrinsecamente con quanto precede (anche se qualcuno preferirà considerarla come il risultato globale di tutto): la « consecratio personae » (vita consacrata); « ... divino obsequio intimius consecrantur » (LG 44). « Ecclesia professionem religiosam non tantum sua sanctione..., sed eam ut statum Deo consecratum etiam actione sua liturgica exhibet » (LG 45 in fine). « Ut autem praestans valor vitae per consiliorum professionem consecratae... » (PC 1, in fine). « Quae professio viris et mulieribus, laicis et clericis in saeculo degentibus, consecrationem confert ». (PC 11). « ... per vota aut alia sacra ligamina... suo peculiari modo Deo consecrantur ». (c. 207 § 2). « Professione religiosa sodales... Deo per ministerium Ecclesiae consecrantur » (c. 654) (3).

(3) 1) Secondo parecchi documenti questa consacrazione sarebbe effetto dell'assunzione dei consigli evangelici. Secondo me piuttosto si dovrebbe dire *causa*. La consacrazione è un concetto anteriore tempore et ratione. Dice giustamente LG: « Deo summe dilecto (in passivo, in passato, precedentemente) totaliter manciantur ». L'azione consacrante di Dio e la risposta di base con cui uno si consacra a tale amore divino, precede a tutto. (Ma non è il luogo di trattare questa questione, che abbiamo trattato altrove).

2) A prescindere da questa consacrazione collegata con gli altri vin-

Gli effetti specialmente giuridici e attraverso essi anche teologici, della consacrazione qualunque essa sia, sono molto diversi nei religiosi e nei membri degli Istituti secolari e nell'Eremitismo. E' uno dei grossi equivoci della parola « consacrazione », « vita consacrata ». Sono da misurarsi dal Codice e dalle costituzioni.

Se manca qualcuno di questi elementi cade il *vincolo sacro* idoneo per costituire lo *stato* e una *Istituzione* di vita consacrata.

Da tutti gli elementi descritti possiamo ricavare una nozione, che riserviamo però per la conclusione.

V. Pluralità di vincoli sacri e rapporto tra loro.

Qui esponiamo gli istrumenti o modi con cui la persona si vincola a Dio nell'attualità.

A. In generale

Parlando in generale i vincoli attuali si riducono ai seguenti: voti, promesse, giuramenti, consacrazione, incorporazione, cioè tradizione-accettazione, contratto.

Da notare che tutti questi atti (o modi di vincolazione) provengono dal diritto divino naturale, non da qualche azione soprannaturale, per es. sacramentale. Supposta la chiamata divina e la risposta interiore (che sfuggono al diritto), si tratta sempre di un atto umano, che per vie efficaci davanti a Dio e alla Chiesa inserisce i consigli evangelici nella legge divina convertendoli in precetti vincolanti.

La forma tipica classica d'impegnarsi con Dio è il *voto*:

coli sacri, i documenti parlano della consacrazione come di un vincolo sacro specifico e autonomo, diverso dalle promesse o giuramento o voto. A mio parere non soltanto si potrà applicare al consiglio della castità (P.M. art. III, § 2, 1°) ma potrebbe costituire un vincolo globale per assumere tutti i consigli, anzi tutta la vita (preghiera, apostolato, vita fraterna...) ribadendo chiaro che comprende i consigli e tutto il resto secundum Codicem et constitutiones. Se non erro così è praticato dalle Missionarie degli Infermi e da qualche altro Istituto.

La riduzione dei vincoli ai consigli spezza la professione e tutta la vita nella sua unità, facendola dipendere in molti aspetti da altre fonti (l'incorporazione, gli Statuti, ecc.).

promessa personalmente e direttamente fatta a Dio e da Lui accettata per trattarsi sempre di cosa « migliore », quindi vincolante. Il voto è un *atto elicitato della virtù della religione*. La LG lo mette in prima linea: « Per vota aut alia sacra ligamina... » (n. 44); questi altri « ligamina » vengono « propria sua ratione servata », assimilati, equiparati al voto, purché e in quanto in essi si verifichino le condizioni essenziali del vincolo sacro e del vincolo tipico che è il voto.

I vincoli diversi dal voto, dalla consacrazione e dal giuramento vincolano pure con Dio, obbligano in coscienza et coram Deo, ma in modo meno diretto; sono atti propri di altre virtù, imperati però a *virtute religionis*. Essi legano immediatamente con gli uomini, ma anche in coscienza e coram Deo: il motivo determinante è religioso.

B. In particolare

1. Il VOTO è « promissio deliberata et libera Deo facta de bono possibili et meliore » (c. 1191). Est publicum si nomine Ecclesiae a legitimo Superiore acceperetur; secus privatum (c. 1192 § 1). La differenza principale sta negli effetti giuridici dell'uno e dell'altro (Ved. sopra, IV, 4, a proposito di *agnoscere et acceptare*, i canoni che segnalano gli effetti del carattere pubblico).

E' pubblico il voto che viene emesso in una società approvata dalla Chiesa con facoltà di accettarlo « nomine Ecclesiae » (nell'attualità solo gli Istituti religiosi; c. 654, 607 § 2). Un tale voto, che si fa a Dio va quindi sempre accompagnato dalla tradizione suiipsius Ecclesiae et Istituto religioso e dall'accettazione « nomine Ecclesiae et Dei » sia del contenuto del voto sia della forza obbligatoria; onde viene a costituire una donazione votiva « de praesenti » data e accettata, cioè una consacrazione, « quae exhibetur ut talis » solennemente in una azione liturgica (LG 45 in fine). Il voto pubblico è un negozio bilaterale, fatto « a due » e che impegna, in diverso modo, i due protagonisti, il soggetto e la Chiesa-Istituto.

Negli Istituti di vita consacrata esiste anche il voto non *pubblico* (Istituti secolari). Il suo valore teologico-morale (« religioso ») è quel che è, in sé uguale a quello del voto pubblico; il valore giuridico non è lo stesso del voto pubblico; canonica-

mente parlando è *privato* (non esiste il voto semi-pubblico). Tuttavia esiste anche qui una certa *traditio-acceptatio*, pur non raggiungendo la categoria di « *nomine Ecclesiae* », almeno nel senso e con gli effetti canonici del voto pubblico.

Tali voti però, se non sono pubblici, non sono neppure « *undequaque* » privati, nel senso che siano di solo foro interno (Sacramento della Penitenza. Sacra Penitenzieria), ma sono « *vota agnita et sancita* » (= riconosciuti; c. 207 § 2): potremo dire emessi *coram* Ecclesia, come succede con il consenso matrimoniale) e con effetti giuridici propri in certe associazioni che oggi sono equiparate (e più che equiparate, parificate) ai religiosi in qualità di Istituti di vita consacrata (can. 573-602).

Il Codice continua a ignorare questi voti; sono conglobati con le altre forme di vincoli sacri, in « *alia sacra vincula* ». Sono praticati in non pochi Istituti secolari, nelle Società femminili di vita apostolica (una quindicina; c. 731 § 2) e nella Società di S. Vincenzo di Paoli (4).

2. LA PROMESSA è « *fides alteri data et acceptata de aliqua re tradenda (reale) vel facienda (personale)* ». E' un impegno preso direttamente con gli uomini (Istituto) e da essi accettato, che però nel caso è un atto imperato dalla virtù della religione perché è per amore di Dio e del suo Regno.

A mio parere la promessa *in sé* è forse la forma meno perfetta di vincolo sacro, per il fatto di essere *di sua natura* un atto liberale, e quindi da misurarsi secondo la volontà del promittente (contenuto, obbligazione, ecc.). Inoltre perché è un contratto, ma unilaterale, che cioè solamente produce obbligazione (altrimenti sarebbe un semplice *proposito*) in una delle parti, il promittente.

Il diritto che può acquistare il promissario e che venga adempiuta la promessa è anche assai relativo.

Unicamente se si tratta di una promessa « istituzionalizzata » o definita in tutte le sue parti dal diritto, potrà diventare più consistente come vincolo sacro. Ed è quel che accade

(4) Per ulteriori approfondimenti di questa complessa materia rinvio al mio studio *Natura voti publici et voti privati, status publici et status privati perfectionis*, in *CpR* 38 (1959), 277-329. Ved. anche *Dizionario degli Istituti di perfezione*, vol. V, voce *Istituti di perf.* (Ed. P.).

nel nostro caso. Tra l'altro va sempre unita con la incorporazione, la quale crea diritti e doveri mutui rilevanti.

Se la promessa possiede tutti gli elementi del vincolo sacro, potrà essere anche essa assunta come vincolo sacro. Che obblighi per fedeltà o per giustizia (intenderei legale, non commutativa; ved. infra, parlando del contratto) secondo me non avrebbe grande rilievo se l'obbligazione è grave in materia grave (cfr nota. 3).

3. IL GIURAMENTO è la stessa promessa o impegno con gli uomini confermata con giuramento promissorio.

4. CONSACRAZIONE è la donazione « *de praesenti* » fatta a Dio (donazione votiva) con l'obbligo e la promessa implicita di perseverare, cioè di non togliere più quello che si è donato ed è stato accettato. Nei nostri Istituti va sempre necessariamente inserita nella *traditio* e *incorporatio* a un Istituto che l'accetta a nome della Chiesa e di Dio. Questa consacrazione di cui adesso parliamo è un atto « *a sé* » parallelo e distinto dei precedenti. Né si tratta qui del risultato dell'assunzione dei consigli evangelici mediante un altro genere di sacro vincolo; è un vincolo « *sui generis* », che inoltre potrebbe coinvolgere e avere come scopo tutta la vita oltre ai tre consigli generali.

5. L'INCORPORAZIONE è una donazione mutua data e accettata tra l'Istituto e chi ad esso si incorpora come membro, con effetto bilaterale a norma del diritto universale e delle costituzioni: diritti e doveri reciproci.

Questa incorporazione oltre a trovarsi in tutti gli Istituti, può essere in alcuno l'unico titolo di vincolo sacro. Il Codice lo ha onorato sotto il primo punto di vista ricordandolo almeno undici volte (Ved. ОСНОА, Index verborum... CIC).

L'incorporazione viene a tappare molti buchi che rimarrebbero aperti con i soli vincoli sacri circa tria consilia.

6. IL CONTRATTO. Affine alla promessa e all'incorporazione è il contratto, come proposto recentemente per es. dall'Istituto di Schoenstatt. Una differenza importante dalla promessa è che si intende bilaterale, cioè obbligante ex utraque parte. La questione è un poco complessa e non facile. Riassumiamo.

a) Anzitutto è da escludere dai vincoli sacri un contratto

pure et simpliciter talis: « duorum pluriumve in idem placitum consensus », come viene considerato in tutti i Codici e nella morale cristiana, e ciò non tanto perché il contratto è un istituto dell'ordine naturale (lo è anche la promessa, lo stesso voto...), come se le cose di diritto naturale si opponessero o fossero incompatibili con le cose sacre, naturali o soprannaturali; ma perché il contratto è un patto privatistico e volontaristico, dove tutto è determinato dalla volontà delle parti; e inoltre perché il contratto obbliga ex iustitia commutativa inter homines. Invece la professione religiosa è un negozio essenzialmente religioso, non strettamente contrattuale; e si deve intendere che la professione in un Istituto secolare è essenzialmente (=teologicamente) della stessa natura.

Il Concilio lo tratta « per modum unius » (LG cap. VI, specialmente n. 44). Pio XII nel Motu pr. *Primo feliciter* dice che la professione dei consigli negli Istituti secolari « est quoad substantiam vere religiosa » (n. II). Si tratta di un documento fondazionale alla pari della P.M. - Il Codice li tratta come Istituti di vita consacrata, con i religiosi (c. 573-602).

Il Card. Larraona, trattando della natura della professione religiosa, così comincia: « Professionem non esse contractum bilateralem synallagmaticum, ex iustitia commutativa obligantem, constare certo videretur ». - 1° *Ex ratione intrinseca professionis* (quae est actus religiosus). 2° *Ex fine professionis* (incorporatio Instituto ut membrum vel ut filius-familias, quae non creat iustitiam commutativam). 3° *Ex illorum defectu in professione quae ad obligationem ex iustitia commutativa requiruntur* (perfecta alteritas, debitum stricte dictum, veluti cum extraneo, debitum ad aequalitatem). 4° *Ex aliorum item defectu quae semper in contractibus synallagmaticis inveniri possunt et solent* (libertas definiendi obiectum, modum, conditiones, terminos aliaque centum, modificatio libera, dissolutio...). 5°,... 6°). (CpR 1953, 55-56).

Questo tipo di contratto non può essere vincolo sacro.

b) Invece prendendo « contratto » in senso lato, come si prende di fatto (per es. trattando del matrimonio, dell'adozione, dell'incardinazione, dello stesso battesimo...) in quanto concorso di due volontà per produrre obbligazioni mutue gravi, per es. di giustizia legale oppure di tipo religioso: allora non

ci sarebbe difficoltà ad ammettere un siffatto contratto per costituire un vincolo sacro.

In tal caso si tratta in realtà di un contratto-istituzione (come abbiamo accennato parlando della promessa). Nel contratto istituzionalizzato tutto è predeterminato, e le parti « quae in idem placitum consentiunt », non fanno altro che accettarlo come e definito, per es. tra l'altro, con la natura di vincolo sacro. Il contratto ha questo di buono, che le persone sono libere di configurarlo come vogliono, e qui lo prenderebbero liberamente come è nella legge (abbiamo un caso tipico nel matrimonio canonico; i Codici civili abbondano oggi in questo tipo di contratto, che conserva poco più del nome del vero e classico contratto).

Così inteso sarebbe l'equivalente all'incorporatio: ottima parola ricevuta nel nuovo Codice in parecchi canoni, come abbiamo detto, cioè alla classica traditio-acceptatio, seppure qui verrebbe ad essere un vincolo sacro totalitario, non una incorporatio accompagnante gli altri vincoli sacri (voti, promesse...).

C. Rapporti mutui e valore teologico-giuridico delle diverse forme.

a) Tutti questi atti costituiscono altrettanti « negozi bilaterali », in cui entrano due persone: il fedele e/o Dio (voto, consacrazione) o gli uomini (promessa, incorporazione, contratto) o ambedue (promessa giurata).

b) Il voto e la consacrazione creano un rapporto diretto con Dio; la promessa, l'incorporazione e il contratto, un rapporto con gli uomini, anche se di tipo religioso; la promessa con giuramento un rapporto misto.

c) Il voto, la consacrazione, la promessa, l'incorporazione, il contratto si realizzano da parte dell'uomo con un solo atto; il giuramento implica due atti, cioè la promessa e il giuramento aggiunto.

d) Il voto, la consacrazione e il giuramento creano un obbligo della virtù della religione; la promessa, l'incorporazione, il contratto un obbligo di fedeltà o di giustizia legale secondo la volontà, gli statuti, la materia...

e) Il voto, la consacrazione, il giuramento sono atti « elicitivi » della virtù della religione; la promessa, l'incorporazione,

il contratto sono atti « imperati », la promessa giurata un atto misto.

f) Il voto e la promessa sono promesse (« fides data ») a Dio o agli uomini; la consacrazione e l'incorporazione sono « donazione de praesenti ».

Sono possibili altre combinazioni di questi vincoli; per es. il voto e consacrazione per la castità, promessa per l'obbedienza e povertà; voto di castità e incorporazione per il resto; giuramento e semplici promesse.

Veramente è notevole e fastidiosa la, sto per dire, confusione che hanno portato gli Istituti secolari. A mio avviso procede da due forze in contrasto: la tendenza degli Istituti al minimo impegno di tipo morale e la posizione della Chiesa impegnata in sostenere le caratteristiche dei vincoli sacri in ultima analisi « votis sua propria ratione assimilata », e aggiunto, per forza « assimilanda » se vogliamo stare alla legge.

In ogni caso, il tutto si deve intendere « per modum unius » e come una consacrazione globale: tutti insieme in qualsiasi combinazione costituiscono la professione dei consigli evangelici per motivo di religione e della sequela qualificata di Cristo, e trascinano con sé il resto della vita, inclusa, almeno, nella necessaria traditio-acceptatio.

Conclusione

Diamo come conclusione la nozione o descrizione del vincolo sacro proprio delle Istituzioni di vita consacrata. Per brevità ci asteniamo di ogni commento. Le ragioni di ogni parola si trovano in quanto precede di questo studio.

VINCOLO SACRO è una obbligazione morale contratta (direttamente o indirettamente) con Dio mediante certe forme di legami riconosciuti e sanciti dalla Chiesa di tendere alla perfezione della carità attraverso l'osservanza stabile dei consigli evangelici di castità povertà e obbedienza in una Istituzione approvata dalla Chiesa e secondo le sue costituzioni, e che comporta una speciale consacrazione della persona (diversa secondo le Istituzioni di v. c. di cui si tratti).

Anastasio GUTIÉRREZ, cmf.